



PROVINCIA  
DI REGGIO EMILIA

---

**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE  
ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE  
DI GUIDA DI AUTOSCUOLA**

- Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 197 del 15/12/2011

## **INDICE**

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Norme generali
- Art. 3 – Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami
- Art. 4 – Tipologie di abilitazioni per istruttore di guida
- Art. 5 – Conversione dell'abilitazione di istruttore di guida militare ad istruttore di guida civile
- Art. 6 – Domanda di partecipazione agli esami
- Art. 7 – Ammissione all'esame e relative procedure
- Art. 8 – Commissione d'esame
- Art. 9 – Modalità di svolgimento dell'esame
- Art. 10 – Prove d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria
- Art. 11 – Prove d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida
- Art. 12 – Prove d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria ed istruttore di guida
- Art. 13 – Estensione dell'abilitazione
- Art. 14 - Conoscenza della lingua italiana
- Art. 15 – Esiti dell'esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati
- Art. 16 – Accertamenti ed annullamento dell'attestato
- Art. 17 – Accesso agli atti della procedura
- Art. 18 – Adeguamento normativo

## **ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1- Il presente Regolamento si applica a coloro che intendano sostenere presso la Provincia di Reggio Emilia gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola (di seguito "esami di abilitazione"), ai sensi della vigente normativa statale e regionale di settore<sup>1</sup> e del presente Regolamento.

## **ART. 2 – NORME GENERALI**

- 1- Gli esami di abilitazione professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento; gli stessi devono inoltre essere effettuati in modo da consentire la valutazione, oltre che delle conoscenze, anche delle attitudini all'insegnamento dei candidati richiedenti l'abilitazione.
- 2- Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione dei suddetti esami (di seguito "Dirigente").
- 3- Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la Provincia di Reggio Emilia può stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento della organizzazione e dell'espletamento degli esami su base sovraprovinciale o regionale.

## **ART. 3 – REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI**

- 1- Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'abilitazione coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 6 del D.M. 17/2011 e all'Allegato "D", punto 3 della L.R. 9/2003 e, in particolare:

### **A) per gli insegnanti di teoria (art. 1 D.M. 17/2011)**

- a) Età non inferiore a 18 anni;
- b) Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- d) Patente di guida della categoria B normale o speciale.

### **B) per gli istruttori di guida (art. 6 del D.M. 17/2011)**

- a) Età non inferiore a 21 anni
- b) Diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale (Certificato di qualifica triennale di istruzione professionale o Qualifica professionale regionale di istruzione e formazione professionale)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285; D.M. 17 maggio 1995 n. 317; D.M. 26 gennaio 2011 n. 17; L.R. 13 maggio 2003 n. 9; DGR. 18 luglio 2011 n. 1037.

<sup>2</sup> Allegato 1 D.G.R. 1037/2011

- c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
  - d) patente di guida comprendente:
    - 1) almeno le categorie A, B, C+E e D ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011 e del presente Regolamento (*abilitazione istruttore completa*);;
    - 2) almeno le categorie B, C+E e D a esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1 lettera b) del D.M. 17/2011 e del presente Regolamento (*abilitazione istruttore parziale*);
    - 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 17/2011 e art. 5 comma 1 lettera c) del presente Regolamento (*abilitazione istruttore diversamente abile finalizzata alla conduzione di un' autoscuola*);
- 2- I candidati, oltre ai requisiti di cui sopra, devono essere in possesso del requisito di buona condotta; si considerano in possesso di tale requisito coloro che soddisfano tutte le seguenti condizioni ai sensi della L.R. 9/2003 Allegato "D", punto 3:
- a) non essere dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  - b) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. n. 159/2011;
  - c) non essere stati condannati a pena detentiva superiore a tre anni, ovvero indipendentemente dalla pena inflitta, non essere stati condannati per uno dei seguenti reati<sup>3</sup>:
    - 1) articolo 348 Codice Penale – Abusivo esercizio di una professione;
    - 2) articolo 432 Codice Penale – Attentati alla sicurezza dei trasporti;
    - 3) articolo 527 Codice Penale – Atti osceni;
    - 4) articolo 575 Codice Penale – Omicidio;
    - 5) articolo 581 Codice Penale – Percosse;
    - 6) articolo 589 Codice Penale – Omicidio colposo;
    - 7) articolo 593 Codice Penale – Omissione di soccorso;
    - 8) articolo 609 bis Codice Penale – Violenza sessuale
    - 9) articolo 610 Codice Penale – Violenza privata;
    - 10) articolo 613 Codice Penale – Stato di incapacità procurato mediante violenza;
    - 11) articolo 624 Codice Penale – Furto;
    - 12) articolo 628 Codice Penale – Rapina;
    - 13) articolo 629 Codice Penale – Estorsione;
    - 14) articolo 630 Codice Penale – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
    - 15) articolo 640 Codice Penale – Truffa;
    - 16) articolo 646 Codice Penale – Appropriazione indebita;
    - 17) articolo 648 Codice Penale – Ricettazione;
    - 18) articolo 648-bis Codice Penale – Riciclaggio;
    - 19) articolo 660 Codice Penale – Molestie e disturbo alle persone;
    - 20) articolo 688 Codice Penale – Ubriachezza;
    - 21) articolo 690 Codice Penale – Determinazione in altri dello stato di ubriachezza;

---

<sup>3</sup> Allegato D punto 3 della L.R. 9/2003

Sono fatti comunque salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi; per i reati sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 dl codice di procedura penale.

- 3- Ai sensi del D.M. 17/2011, gli aspiranti insegnanti di teoria ed istruttori di guida che intendano sostenere l'esame di abilitazione devono anche avere regolarmente partecipato al corso propedeutico di formazione iniziale di cui agli artt. 2 e 7 del D.M. 17/2011 e conseguito il relativo attestato di fine corso.
- 4- Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario produrre idonea documentazione attestante il riconoscimento/equipollenza degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.

#### **ART. 4 – TIPOLOGIE DI ABILITAZIONI PER ISTRUTTORE DI GUIDA**

- 1- Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17/2011 l'istruttore di guida può essere abilitato a:
  - a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (*abilitazione istruttore completa*);
  - b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione (*abilitazione istruttore parziale*);
  - c) conseguire l'abilitazione di istruttore di guida ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123 del D.Lgs. 285/92, comma 5 e s.m.i. (*abilitazione istruttore diversamente abile finalizzato alla conduzione di una autoscuola*).

#### **ART. 5 – CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE AD ISTRUTTORE DI GUIDA CIVILE**

- 1- Agli istruttori di guida militare che intendano ottenere la conversione del certificato di abilitazione militare in analogo certificato di abilitazione in istruttore di guida civile (di seguito procedura di conversione) si applica il disposto del comma 6 art. 138 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada).
- 2- Per la procedura di conversione, pur non essendo richiesto il superamento dell'esame, il richiedente deve comunque essere in possesso delle patenti di cui all'art. 3 comma 1 lettera B) d)1 o d)2 del presente Regolamento a seconda della tipologia di abilitazione che si intenda conseguire. E' tuttavia possibile conseguire le suddette categorie successivamente al congedo, sempre nel termine massimo di un anno.
- 3- Nell'ipotesi in cui il titolare dell'abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia ancora compiuto i 21 anni, si potrà dare comunque seguito alla conversione del titolo, ma l'interessato potrà comunque esercitare le funzioni solo al compimento del ventunesimo anno di età e tale condizione deve essere evidenziata sul documento.

#### **ART. 6 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI**

- 1- Coloro che intendano sostenere l'esame per conseguire le abilitazioni di cui al presente Regolamento, devono indirizzare alla Provincia di Reggio Emilia regolare istanza, in

- osservanza alle norme sull'imposta di bollo, su apposita modulistica, predisposta dall'Amministrazione Provinciale, e disponibile nel sito internet dell'Ente stesso.<sup>4</sup>
- 2- Con la domanda di cui al precedente comma 1 dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000:
    - 1) generalità, residenza e cittadinanza o altri elementi utili ad esempio: recapito telefonico, numero di fax, indirizzo di posta elettronica ecc.;
    - 2) tipo di esame che si intende sostenere (si può richiedere di sostenere l'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria o di istruttore di guida o di entrambe le abilitazioni);
    - 3) il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 comma 1 lettere A) a), b), c) e B) a), b), c) e comma 2 lettere a), b) e c).
  - 3-Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
    - a) Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria nell'importo fissato dalla L.R. 9/2003 – Allegato A punto 1. L'importo e la modalità di versamento di tale somma viene indicata nel Bando pubblico. In nessun caso la somma verrà restituita;
    - b) Originale o copia conforme dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui agli artt. 2 e 7 del D.M. 17/2011;
    - c) Fotocopia leggibile delle patenti possedute richieste per l'abilitazione che si intenda conseguire unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, la conformità della stessa all'originale. In alternativa è possibile presentare fotocopia leggibile esibendo contestualmente l'originale del documento stesso del quale l'impiegato incaricato prenderà visione.
  - 4- Nell'ipotesi in cui il candidato ammesso all'esame non si presenti il giorno delle prove verrà escluso dalla sessione.
  - 5- Gli stranieri e/o coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono allegare alla domanda anche la documentazione di cui all'art. 3 comma 4 del presente Regolamento (*riconoscimento/equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero con analoghi titoli conseguiti in Italia*).
  - 6- Il cittadino extracomunitario deve inoltre presentare idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia.

#### **ART. 7 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE**

- 1- Il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami effettua le seguenti attività:
  - a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione;
  - b) procede all'ammissione o all'esclusione dalla sessione d'esame;
  - c) predispone l'atto con l'elenco degli ammessi e non ammessi all'esame che viene pubblicato sul sito web della Provincia di Reggio Emilia;
  - d) con un anticipo di 10 giorni rispetto allo svolgimento della prima prova, comunica ai candidati l'avvenuta ammissione, la data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame;
  - e) comunica, ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione.

---

<sup>4</sup> Vedi D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 art. 57 "Codice dell'Amministrazione digitale"

## ART. 8 – COMMISSIONE D'ESAME

- 1- E' istituita la Commissione provinciale per l'espletamento degli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola con sede presso il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
- 2- I componenti della Commissione d'esame vengono nominati con Decreto del Presidente della Provincia.
- 3- Nella commissione d'esame deve essere assicurata attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria A, B, C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.<sup>5</sup>
- 4- La Commissione è composta da<sup>6</sup>:
  - a) il Dirigente della Provincia di Reggio Emilia o da un funzionario non inferiore alla cat. D3 con ruolo di Presidente
  - b) un membro esperto designato dalla Provincia
  - c) un membro esperto designato dall'ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex MCTC);
  - d) nell'ipotesi in cui fra i membri della commissione non vengano assicurate le condizioni di cui al precedente comma 3, la Provincia nomina per l'espletamento delle sole prove pratiche, uno o più membri esperti integrativi che siano titolari delle patenti di guida idonee e che integrano la commissione esaminatrice durante l'espletamento delle prove pratiche degli esami per istruttori di guida.

Le funzioni di segreteria sono assicurate da persona designata dal competente Servizio provinciale a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
- 5- Per ogni membro di cui sopra, compreso il segretario, viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
- 6- La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti, che, per quanto riguarda le sedute delle prove pratiche, prevede anche la presenza dei commissari integrativi e si riunisce su convocazione del suo Presidente o del suo supplente.
- 7- Le decisioni della Commissione vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del suo presidente.
- 8- I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria, se incompatibili con la funzione esaminatrice.
- 9- La Commissione d'esame ha una durata di 3 (tre) anni dall'atto di nomina secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della L.R. 13.05.2003 n. 9. A ciascun componente della Commissione o ai relativi supplenti vengono corrisposti, per ogni sessione d'esame, i gettoni di presenza, determinati con separato atto dal Dirigente, pari all'importo minimo dei valori indicati nell'Allegato A, punto 2) della L.R. n. 9/2003.
- 10- Al membro/i esperto/i integrativo, di cui al precedente comma 4 lettera d), presente verrà corrisposto 1/3 dell'importo del gettone di presenza.
- 11- Il componente che non partecipa a tre sessioni consecutive d'esame, senza adeguata e documentata giustificazione, può essere dichiarato decaduto.
- 12- Per la validità delle prove è necessaria la presenza di tutti i componenti della commissione; per l'espletamento delle prove pratiche di guida, la commissione è completa con la presenza anche dei membri integrativi.

---

<sup>5</sup> Art. 8, comma 3, secondo periodo del D.M. 17/2011

<sup>6</sup> Art. 6 comma 2 L.R. 13 maggio 2003 n. 9

- 13- In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell' art. 51 del Codice di Procedura Civile.
- 14- La commissione esaminatrice oltre che valutare le conoscenze di ciascun candidato, valuta anche le sue attitudini all'insegnamento.
- 15- Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative.

#### **ART. 9 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

- 1- Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.
- 2- Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.
- 3- Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente a penna blu o nera a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione o del segretario. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
- 4- La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il candidato che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame.

#### **ART. 10 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA**

- 1- L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti quattro fasi ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.M.:
  - a) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato **compila due schede d'esame** di quaranta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se nel complessivo di ottanta domande non sono commessi più di due errori; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza.
  - b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un tempo massimo di sei come stabilito dalla commissione d'esame, **tre temi** scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra 0 (zero) e 10 (dieci); la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
  - c) il candidato **simula una lezione di teoria** su un argomento scelto dalla Commissione; la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
  - d) il candidato sostiene una **prova orale** sugli argomenti del programma d'esame; la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta).
- 2- Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 17/2011 ciascuna prova è propedeutica alla successiva:



- a) per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);
  - b) per poter sostenere la prova di cui alla lettera c) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b);
  - c) per poter sostenere la prova di cui alla lettera d) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera c);
- 3- L'articolazione temporale delle quattro prove viene decisa dalla Commissione esaminatrice, nel rispetto della normativa vigente.

### **ART. 11 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA**

- 1- L'aspirante istruttore di guida può essere abilitato a conseguire le abilitazioni di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento.
- 2- L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti tre fasi ai sensi dell'art. 8 dello stesso D.M.:
  - a) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato **compila due schede d'esame** di quaranta domande ciascuna, che vengono consegnate dalla commissione e predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B; la prova si intende superata se nel complessivo di ottanta domande non sono commessi più di due errori; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
  - b) Il candidato sostiene una **prova orale** sugli argomenti del programma d'esame, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
  - c) Il candidato sostiene le **prove pratiche**, di cui al seguente comma 3, per dimostrare la propria capacità di istruzione; a ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 (zero) e 10 (dieci); la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo sulle tre prove non inferiore a 18 (diciotto), rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta),
  - d) Nel caso di abilitazione per l'istruzione alla guida ad esclusione dei veicoli a conduzione con la patente A (abilitazione parziale art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/2001 e art. 4 comma 1 lettera b) del presente Regolamento) il punteggio per ciascuna prova non può essere inferiore a 5 (cinque) e, complessivamente sulle 2 prove non inferiore a 12 (dodici) rispetto al punteggio massimo di 20 (venti); a ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 (zero) e 10 (dieci);
- 3- Le **prove pratiche** di cui al precedente comma 2 **si svolgono con le seguenti modalità** per valutare le capacità di istruzione alla guida di seguito elencate:
  - a) **capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A**, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 4 comma 1 lettera a) del presente Regolamento (*abilitazione istruttore completa*); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore ai 600 cm<sup>3</sup><sup>7</sup>; il motociclo sarà condotto da un componente della Commissione esaminatrice, che funge da allievo, e titolare di almeno patente A;

<sup>7</sup> Art. 8 comma 2 lettera c) 1) del D.M. 17/2011

- b) **capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B**, condotto da un componente della Commissione esaminatrice, che funge da allievo, e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 5 comma 1 lettere a) (*abilitazione istruttore completa*) o b) (*abilitazione istruttore parziale*) del D.M. 17/2011 e all'art. 4 comma 1 lettere a) o b) del presente Regolamento;
  - c) **capacità di istruzione alla guida su veicolo, a scelta della Commissione esaminatrice, della categoria C+E o D**, condotto da un componente della Commissione stessa, che funge da allievo, e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) (*abilitazione istruttore completa*) o b) (*abilitazione istruttore parziale*) del D.M. 17/2011 e all'art. 4 comma 1 lettere a) o b) del presente Regolamento.
- 4- I mezzi sui quali dovranno svolgersi le prove pratiche saranno forniti a cura e spese del candidato interessato ed essere idonei per uso autoscuola;
  - 5- I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 17/2011 e dell'art. 4 comma 1 lettera c) del presente Regolamento sostengono solo le prove d'esame di cui al precedente comma 2 lettere a) e b) del presente articolo<sup>8</sup>. (*abilitazione di istruttore per apertura di autoscuola*)
  - 6- L'articolazione temporale delle tre prove viene decisa dalla Commissione di cui all'art. 8 del presente Regolamento e preventivamente comunicata ai candidati mediante mezzi idonei.

**ART. 12 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA**

- 1- I candidati possono richiedere, con un'unica istanza, di sostenere l'esame per entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida, nella stessa sessione d'esame. In tal caso la prima prova scritta (quiz), di cui all'articolo 10 comma 1 lett. a) e articolo 11 comma 2 lett. a) sarà unica e comune ad entrambe.
- 2- Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 i diritti di segreteria dovuti all'amministrazione saranno versati dal richiedente per ciascuna tipologia d'esame.
- 3- L'esame consiste nello svolgimento di due prove scritte, due prove orali e di prove pratiche di guida secondo il seguente ordine e come di seguito specificato:
  - a) **nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame** di quaranta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se nel complessivo di ottanta domande non sono commessi più di due errori; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza.
  - b) **il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore** fino ad un tempo massimo di sei, come stabilito dalla commissione d'esame, **tre temi** scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra 0 (zero) e 10 (dieci); la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);

<sup>8</sup> Art. 8 comma 3 del D.M. 17/2011

- c) il candidato **simula una lezione di teoria** su un argomento scelto dalla Commissione; la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
- d) il candidato sostiene **due prove orali** sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria (allegato 1 lettera A parte teorica del D.M. 17/2001), e del programma d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida (allegato 2 lettera A parte teorica del D.M. 17/2011); la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
- e) **qualora il candidato non abbia superato le prove di cui alle suddette lettere d) e/o f) (prove attinenti all'insegnante di teoria)**, sostiene la prova orale sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida (allegato 2 lettera A parte teorica del D.M. 17/2011); la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto), rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta); in caso di superamento della prova orale, sarà ammesso alle prove pratiche di guida, di cui alla successiva lettera h);
- f) il candidato sostiene le seguenti **prove pratiche di guida**, per dimostrare la propria capacità di:
- capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A**
- (solo per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 4 comma 1 lettera a) del presente Regolamento): il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore ai 600 cm<sup>3</sup><sup>9</sup>, e sarà condotto da un componente della Commissione esaminatrice, che funge da allievo, e titolare di almeno patente A;
  - **capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B**, (sia per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 4 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, che per l'abilitazione di istruttore parziale, art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/2011 e art. 4 comma 1 lettera b) del presente Regolamento): l'autovettura sarà condotta da un componente della Commissione esaminatrice, che funge da allievo e titolare almeno di patente B;
  - **capacità di istruzione alla guida di veicolo, a scelta della Commissione esaminatrice, della categoria C+E o D** (sia per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 4 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, che per l'abilitazione di istruttore parziale, art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/2011 e art. 4 comma 1 lettera b) del presente Regolamento): l'automezzo sarà condotto da un componente della Commissione esaminatrice, che funge da allievo, e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova;

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da 0 (zero) a 10 (dieci). Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e, complessivo sulle tre prove, non inferiore a punti 18/30 (diciotto trentesimi).

- 4- Qualora il candidato voglia conseguire, oltre all'abilitazione di insegnante di teoria, anche l'abilitazione di istruttore alla guida ad esclusione dei veicoli a conduzione con la patente A (*abilitazione istruttore parziale*), il punteggio per ciascuna prova pratica non può essere inferiore a 5 (cinque) e, complessivamente sulle 2 prove pratiche\ non inferiore a 12 (dodici) rispetto al punteggio massimo di 20 (venti)

<sup>9</sup> Art. 8 comma 2 lettera c) 1) del D.M. 17/2011

- 5- Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2 lettera g), per potere conseguire l'abilitazione di insegnante, il candidato dovrà ripresentare istanza nella prima sessione utile e sostenere le prove di cui all'art. 13 comma 4 del presente Regolamento (*estensione dell'abilitazione*).

### **ART. 13 – ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE**

- 1- **Estensione dell'abilitazione da insegnante ad istruttore:** Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.M. 17/2011, l'insegnante che intenda conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 lettera B) del presente Regolamento, deve avere frequentato la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2 lettera A) del D.M. 17/2011 e, ove prevista, la parte del programma pratico di cui allo steso allegato 2 lettera B), a seconda del tipo di abilitazione che intenda conseguire<sup>10</sup> e allegare all'istanza di cui all'art. 6 del presente Regolamento, l'originale o copia conforme dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui all'art. 7 del D.M. 17/2011.
- 2- L'esame per l'estensione dell'abilitazione ad istruttore di guida sarà svolto secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente Regolamento, ad esclusione della prova di cui al comma 2 lettera a) (*quiz*) dello stesso articolo 11;
- 3- **Estensione dell'abilitazione da istruttore ad insegnante:** Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.M. 17/2011 l'istruttore che intenda conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 lettera A) del presente Regolamento, deve avere frequentato il corso di formazione iniziale per insegnante secondo il programma di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011 e allegare all'istanza di cui all'art. 6 del presente Regolamento, l'originale o copia conforme dell'attestato finale di partecipazione al corso, rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui all'art. 2 del D.M. 17/20.
- 4- L'esame per l'estensione dell'abilitazione di insegnante di teoria sarà svolto secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento, con esclusione di quella di cui al comma 1 lettera a) (*quiz*).
- 5- **Integrazione dell'abilitazione di istruttore anche alla patente A:** Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.M. 17/2011 l'istruttore abilitato ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera b) del presente Regolamento (*abilitazione istruttore parziale*) che intenda integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, oltre al possesso di adeguata patente di guida, deve avere frequentato il corso di formazione iniziale solo per la parte di programma pratico di cui all'allegato 2, lettera B) del D.M. 17/2011 relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo e allegare all'istanza di cui all'art. 6 del presente Regolamento l'originale o copia conforme dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui all'art. 7 del D.M. 17/20, dal quale risulti che il candidato ha frequentato le lezioni inerenti il programma pratico di guida simulata sul motociclo.
- 6- L'esame per l'integrazione dell'abilitazione di cui al precedente comma 5, sarà svolto secondo le modalità e limitatamente alla prova di cui al precedente art. 11, comma 3, lettera a) (capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A); alla prova è assegnato un punteggio da 0 a 10 ; supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 6.

---

<sup>10</sup> Art. 4 comma 1 del presente Regolamento

## **ART. 14 – CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA**

1. La sufficiente conoscenza della lingua italiana costituisce requisito indispensabile per il rilascio del titolo.
2. La verifica di tale conoscenza è effettuata dalla Commissione in corso d'esame che formula il giudizio di Sufficiente o Insufficiente.
3. La formulazione del giudizio può essere data al termine di ogni prova comportante punteggio; qualora il giudizio sulla conoscenza della lingua intervenga nel corso dell'esame, il giudizio di insufficiente costituisce impedimento alla sua prosecuzione.
4. E' considerato sufficiente il candidato che dimostra di esprimersi in Italiano con chiarezza, sia per iscritto che oralmente, con quella disinvoltura che consente agli individui di relazionarsi liberamente e compiutamente, senza incorrere in incomprensioni rilevanti con l'interlocutore; questo grado di conoscenza non comporta necessariamente un' elevata correttezza e/ o accuratezza nell'espressione ortografica e /o sintattica, ma un livello inferiore, purchè appropriato ed esaustivo alla comprensione reciproca.

## **ART. 15 - ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI**

- 1- Al termine della seduta d'esame, la Commissione esaminatrice predispone l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'esito degli esami, con l'indicazione della votazione per ciascuna delle prove sostenute; detto elenco, sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario, viene pubblicato sul sito web dell'Ente per almeno giorni 15 (quindici) consecutivi.
- 2- Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige processo verbale da trasmettere al Servizio competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
- 3- Il Dirigente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, di norma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione.
- 4- In ciascun attestato deve essere indicata la tipologia di abilitazione conseguita, nonché nell'ipotesi di abilitazione di istruttore devono essere precisate le tipologie di cui all'art. 4 comma 1, lettere a) (*abilitazione istruttore completa*), b) (*abilitazione istruttore parziale*), e c) (*abilitazione istruttore diversamente abile per conduzione di autoscuola*), del presente Regolamento.
- 5- L'attestato viene stampato in duplice originale, l'uno dei quali da consegnare all'abilitato in bollo.
- 6- Sarà cura dell'ufficio del Servizio provinciale preposto tenere un registro degli attestati di abilitazione rilasciati.

## **ART. 16 – ACCERTAMENTI ED ANNULLAMENTO DELL'ATTESTATO**

- 1- Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione e/o sui documenti allegati all'istanza e resi ai fini dell'ammissione all'esame.
- 2- Qualora nei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato all'esame in difetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e dal presente

Regolamento e da lui autocertificati, ovvero sulla base di documenti falsi, il Dirigente segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria. Nell'ipotesi in cui il candidato abbia anche superato l'esame, il Dirigente provvederà, con proprio provvedimento motivato, all'annullamento dell'attestato.

#### **ART. 17 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA**

- 1- E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
- 2- Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

#### **ART. 18 - ADEGUAMENTO NORMATIVO**

- 1- Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e/o statutarie; in tale caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.